### Corte Costituzionale, 22/06/1990, n. 307

## Ritenuto in fatto

1. â?? (*omissis*) conveniva innanzi al Tribunale di Milano il Ministero della sanità per ottenere il risarcimento del danno derivatole da poliomelite contratta per contatto con il figlio (*omissis*), sottoposto a vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, lamentando che gli organi sanitari, in tale occasione, non lâ??avevano messa al corrente del pericolo né istruita su particolari cautele da osservare nel contatto con feci e muco del bambino vaccinato, da lei personalmente accudito.

Espletata consulenza tecnica â?? che confermava lâ??eziologia della forma morbosa contratta dallâ?? attrice -, il Tribunale, con ordinanza emessa il 23 febbraio 1989, sollevava questione di legittimitĂ costituzionale, in riferimento allâ??art. 32 della Costituzione, della legge 4 febbraio 1966 n. 51 (ObbligatorietĂ della vaccinazione antipoliomielitica) con particolare riguardo agli artt. 1, 2 e 3, in quanto non prevedono un sistema di indennizzo e/o di provvidenze precauzionali e/o assistenziali per i danni allâ??integritĂ fisica conseguenti alla vaccinazione.

Osserva il giudice a quo che nel caso in esame non sarebbe ravvisabile responsabilit\( \tilde{A}\) della Pubblica Amministrazione ai sensi dell\( \tilde{a}\)??art. 2043 c.c., neppure sotto il profilo dell\( \tilde{a}\)?omessa adozione di sistemi precauzionali incentrati su comunicazioni diffuse \( \tilde{a}\)?? difficilmente conciliabili d\( \tilde{a}\)?altronde con i fini della vaccinazione obbligatoria, essendo, allo stato delle conoscenze, percentualmente minimo il rischio del contagio.

Esclusa, quindi, la responsabilit $\tilde{A}$  da fatto illecito, osserva il Tribunale che non  $\tilde{A}$ " neppur configurabile, nella specie, una responsabilit $\tilde{A}$  della P.A. per atti legittimi, poich $\tilde{A}$ © la previsione del ristoro indennitario del diritto soggettivo del singolo, sacrificato nel perseguimento del pubblico interesse,  $\tilde{A}$ " eccezionale e tassativa, e non  $\tilde{A}$ " contemplata da alcuna specifica disposizione in riferimento alla lesione dell $\tilde{a}$ ??integrit $\tilde{A}$  fisica, come invece avviene per la lesione del diritto di propriet $\tilde{A}$ , ex art. 46 della legge 25 giugno 1865 n. 2359.

Osserva peraltro il giudice a quo che lâ??art. 32 della Costituzione tutela la salute non solo come interesse della collettivitÃ, ma anche e soprattutto come diritto primario ed assoluto del singolo (Corte cost. n. 88/1979), e che siffatta tutela si realizza nella duplice direzione di apprestare misure di prevenzione e di assicurare cure gratuite agli indigenti, anche mediante intervento solidaristico (Corte cost. n. 202/1981). Laddove, quindi, manchino del tutto provvidenze del genere, né sia dato ricorrere a forme risarcitorie alternative, la garanzia costituzionale di tutela dellâ??integrità fisica della persona risulta vanificata. Ed in particolare ciò avviene nel caso in esame, nel quale tale fondamentale diritto dellâ??individuo può essere sacrificato in conseguenza dellâ??esercizio da parte dello Stato di attività legittima a favore della collettività (trattamento vaccinale obbligatorio), senza previsione di un compenso equivalente, od altro equipollente proporzionato al sacrificio eventualmente occorso al singolo nellâ??adempimento di

un obbligo imposto nellâ??interesse della sanità pubblica. Al riguardo, infatti, nessuna previsione in tal senso Ã" contenuta nella legge n. 51 del 1966.

2. â?? Non vi Ã" stata costituzione di parti private né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

#### Considerato in diritto

1. â?? Lâ??ordinanza di rimessione ha messo in dubbio la legittimità costituzionale, in riferimento allâ??art. 32 della Costituzione, della legge 4 febbraio 1966, n. 51 (Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica) con particolare riguardo agli artt. 1, 2 e 3.

La normativa Ã" impugnata in quanto â?? mentre pone lâ??obbligo della vaccinazione antipoliomielitica per i bambini entro il primo anno di etÃ, considerando responsabile (anche penalmente) dellâ??osservanza dellâ??obbligo lâ??esercente la patria potestà (oggi la potestà genitoriale) o la tutela sul bambino (o il direttore dellâ??Istituto di pubblica assistenza in cui il bambino Ã" ricoverato, o la persona cui il bambino sia stato affidato da un Istituto di pubblica assistenza), e attribuendo al Ministero della sanità il compito di provvedere a proprie spese allâ??acquisto e alla distribuzione del vaccino â?? â??non prevede un sistema di indennizzo e/o di provvidenze precauzionali e/o assistenziali per gli incidenti vaccinaliâ?•.

Nel corso di un giudizio civile intentato nei confronti del Ministro della sanità in relazione ai danni riportati da una madre per avere contratto la poliomielite, con paralisi spinale persistente, in quanto a lei trasmessa per contagio dal figlio, sottoposto a vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, il giudice a quo, considerato che non sembravano ricorrere estremi di responsabilità ai sensi dellâ??art. 2043 c.c., ha prospettato il possibile contrasto della denunciata carenza di previsione di rimedi come quelli suindicati per lâ??evenienza di lesioni derivanti da un trattamento sanitario obbligatorio, da parte della norma che lo introduce, con il principio, espresso nellâ??art. 32 della Costituzione, della piena tutela dellâ??integrità fisica dellâ??individuo.

**2**.  $\hat{a}$ ?? La questione  $\tilde{A}$ " fondata.

La vaccinazione antipoliomielitica per bambini entro il primo anno di vita, come regolata dalla norma denunciata, che ne fa obbligo ai genitori, ai tutori o agli affidatari, comminando agli obbligati lâ??ammenda per il caso di inosservanza, costituisce uno di quei trattamenti sanitari obbligatori cui fa riferimento lâ??art. 32 della Costituzione.

Tale precetto nel primo comma definisce la salute come â??fondamentale diritto dellâ??individuo e interesse della collettività â?•; nel secondo comma, sottopone i detti trattamenti a riserva di legge e fa salvi, anche rispetto alla legge, i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Da ci $\tilde{A}^2$  si desume che la legge impositiva di un trattamento sanitario non  $\tilde{A}$ " incompatibile con lâ??art. 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi  $\tilde{A}$ " assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacch $\tilde{A}$ ©  $\tilde{A}$ " proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettivit $\tilde{A}$ , a giustificare la compressione di quella autodeterminazione della??uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale.

Ma si desume soprattutto che un trattamento sanitario pu $\tilde{A}^2$  essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi  $\tilde{A}$ " assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneit $\tilde{A}$  e scarsa entit $\tilde{A}$ , appaiano normali di ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili.

Con riferimento, invece, allâ??ipotesi di ulteriore danno alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio â?? ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica â?? il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività non Ã" da solo sufficiente a giustificare la misura sanitaria. Tale rilievo esige che in nome di esso, e quindi della solidarietà verso gli altri, ciascuno possa essere obbligato, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione, a un dato trattamento sanitario, anche se questo importi un rischio specifico, ma non postula il sacrificio della salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri. Un corretto bilanciamento fra le due suindicate dimensioni del valore della salute â?? e lo stesso spirito di solidarietà (da ritenere ovviamente reciproca) fra individuo e collettività che sta a base dellâ??imposizione del trattamento sanitario â?? implica il riconoscimento, per il caso che il rischio si avveri, di una protezione ulteriore a favore del soggetto passivo del trattamento. In particolare finirebbe con lâ??essere sacrificato il contenuto minimale proprio del diritto alla salute a lui garantito, se non gli fosse comunque assicurato, a carico della collettivitÃ, e per essa dello Stato che dispone il trattamento obbligatorio, il rimedio di un equo ristoro del danno patito.

E parimenti deve ritenersi per il danno â?? da malattia trasmessa per contagio dalla persona sottoposta al trattamento sanitario obbligatorio o comunque a questo ricollegabile â?? riportato dalle persone che abbiano prestato assistenza personale diretta alla prima in ragione della sua non autosufficienza fisica (persone anche esse coinvolte nel trattamento obbligatorio che, sotto il profilo obbiettivo, va considerato unitariamente in tutte le sue fasi e in tutte le sue conseguenze immediate).

Se  $\cos \tilde{A} \neg \tilde{A}$ ", la imposizione legislativa dellâ??obbligo del trattamento sanitario in discorso va dichiarata costituzionalmente illegittima in quanto non prevede unâ??indennit $\tilde{A}$  come quella suindicata.

3. â?? La dichiarazione di illegittimitÃ, ovviamente, non concerne lâ??ipotesi che il danno ulteriore sia imputabile a comportamenti colposi attinenti alle concrete misure di attuazione della

norma suindicata o addirittura alla materiale esecuzione del trattamento stesso. La norma di legge che prevede il trattamento non va incontro, cioÃ", a pronuncia di illegittimità costituzionale per la mancata previsione della tutela risarcitoria in riferimento al danno ulteriore che risulti iniuria datum. Soccorre in tal caso nel sistema la disciplina generale in tema di responsabilità civile di cui allâ??art. 2043 c.c.

La giurisprudenza di questa Corte Ã" infatti fermissima nel ritenere che ogni menomazione della salute, definita espressamente come (contenuto di un) diritto fondamentale dellâ??uomo, implichi la tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c. Ed ha chiarito come tale tutela prescinda dalla ricorrenza di un danno patrimoniale quando, come nel caso, la lesione incida sul contenuto di un diritto fondamentale (sentt. nn. 88 del 1979 e 184 del 1986).

� appena il caso di notare, poi, che il suindicato rimedio risarcitorio trova applicazione tutte le volte che le concrete forme di attuazione della legge impositiva di un trattamento sanitario o di esecuzione materiale del detto trattamento non siano accompagnate dalle cautele o condotte secondo le modalità che lo stato delle conoscenze scientifiche e lâ??arte prescrivono in relazione alla sua natura. E fra queste va ricompresa la comunicazione alla persona che vi Ã" assoggettata, o alle persone che sono tenute a prendere decisioni per essa e/o ad assisterla, di adeguate notizie circa i rischi di lesione (o, trattandosi di trattamenti antiepidemiologici, di contagio), nonché delle particolari precauzioni, che, sempre allo stato delle conoscenze scientifiche, siano rispettivamente verificabili e adottabili.

Ma la responsabilità civile opera sul piano della tutela della salute di ciascuno contro lâ??illecito (da parte di chicchessia) sulla base dei titoli soggettivi di imputazione e con gli effetti risarcitori pieni previsti dal detto art. 2043 c.c.

Con la presente dichiarazione di illegittimità costituzionale, invece, si introduce un rimedio destinato a operare relativamente al danno riconducibile sotto lâ??aspetto oggettivo al trattamento sanitario obbligatorio e nei limiti di una liquidazione equitativa che pur tenga conto di tutte le componenti del danno stesso. Rimedio giustificato â?? ripetesi â?? dal corretto bilanciamento dei valori chiamati in causa dallâ??art. 32 della Costituzione in relazione alle stesse ragioni di solidarietà nei rapporti fra ciascuno e la collettivitÃ, che legittimano lâ??imposizione del trattamento sanitario.

## per questi motivi

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara lâ??illegittimità costituzionale della legge 4 febbraio 1966, n. 51 (Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica) nella parte in cui non prevede, a carico dello Stato, unâ??equa indennità per il caso di danno derivante, al di fuori dellâ??ipotesi di cui allâ??art. 2043 c.c., da

contagio o da altra apprezzabile malattia causalmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, riportato dal bambino vaccinato o da altro soggetto a causa dellâ??assistenza personale diretta prestata al primo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1990.

## Campi meta



Massima: Il corretto bilanciamento fra la dimensione individuale e collettiva della salute - in relazione alle ragioni di (reciproca) solidariet\( \tilde{A}\) fra individuo e collettivit\( \tilde{A}\) - implica il riconoscimento di un equo ristoro in favore di chi - obbligato a sottoporsi ad un trattamento sanitario che importi un rischio specifico, o prestando la relativa assistenza - subisca, per l'avverarsi del rischio, un danno ulteriore rispetto alle conseguenze normalmente proprie (e tollerabili) di ogni intervento sanitario. Pertanto, \( \tilde{A}\) "costituzionalmente illegittima - per violazione dell'art. 32 Cost. - la legge 4 febbraio 1966 n. 51, nella parte in cui non prevede, a carico dello Stato, un'equa indennit\( \tilde{A}\) per il caso di danno derivante, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 2043 c.c., da contagio o da altra apprezzabile malattia causalmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, riportato dal bambino vaccinato o da altro soggetto a causa dell'assistenza personale diretta prestata al primo.

Supporto Alla Lettura:

# RISARCIMENTO DANNO

Quando si parla di **risarcimento del danno** ci si riferisce alla compensazione, prevista dalla legge, in favore di chi ha subito un **danno ingiusto**. Per danno ingiusto si intende la lesione di una situazione giuridica soggettiva protetta dalla legge. Il **danno** puÃ<sup>2</sup> essere costituito dalla **lesione** di:

- un *diritto soggettivo* e quindi di una situazione giuridica tutelata dalla legge in modo diretto, **puÃ**<sup>2</sup> **essere leso** da **chiunque** se si tratta di un diritto **assoluto** che quindi deve essere rispettato da tutti gli altri soggetto o **da un soggetto determinato** se si tratta di un diritto relativo ovvero di un diritto che deve essere rispettato solo da un determinato soggetto legato al titolare del diritto da un rapporto giuridico;
- un *interesse legittimo* vale a dire di una situazione giuridica soggettiva tutelata dalla legge in modo indiretto ovvero nella misura in cui lâ??interesse del privato coincide con lâ??interesse pubblico, **puÃ**<sup>2</sup> **essere leso** dalla Pubblica Amministrazione che nellâ??esercizio del proprio potere non rispetta le norme di buona amministrazione.

Il diritto al risarcimento del danno sorge quando il danno patito Ã" **conseguenza immediata e diretta del comportamento del danneggiante**. Questa regola Ã" stabilita dallâ??art. 1223 del codice civile. Per questo motivo Ã" necessario dimostrare che il pregiudizio si trova in **rapporto di causa-effetto** rispetto alla condotta del danneggiante. Il risarcimento del danno si distingue dallâ??indennizzo anche se in entrambi i casi il soggetto danneggiato riceve un ristoro economico per il danno che ha subito:

- **risarcimento:** quando il danno  $\tilde{A}$ " stato causato da una condotta illecita;
- **indennizzo:** quando il danno Ã" conseguente ad una condotta lecita cioÃ" ad una condotta consentita e in alcuni casi imposta dalla legge.